

COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE

n. 42/2025 di Reg.

UFFICIO AMMINISTRAZIONE

del 14/10/2025

Via Stresa 31/b – 00135 ROMA

OBBLIGAZIONE COMMERCIALE

Per: **GARA 130 – Acquisizione apparati multimediali informatici per la gestione delle aule didattiche in uso e ubicate presso il CE.FLI. DIFESA. CIG:**

B83CC666CB - CUP D86G25000290001 – Capitolo 1261/1 EF. 2025. RDO

5624441. L'anno duemilaventicinque addì 14 del mese di OTTOBRE,

PREMESSO CHE

il Comandante del Comando per le Operazioni in Rete con Determina a Contrarre

nr. **518 in data 16/07/2025** ha autorizzato il Capo del Servizio

Amministrativo/Responsabile Unico del Progetto in Fase Affidamento ad

effettuare la procedura in economia; che tramite Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione con R.D.O. n. **5624441** in data 15/09/2025, il Capo del

Servizio Amministrativo ha indetto un'indagine di mercato; che con il verbale di

ricognizione offerte n. 49 datato 03/10/2025 l'offerta presentata dalla **Ditta Team**

Office s.r.l in via Durban, 4 - 00144 Roma, è stata valutata congrua e

vantaggiosa per l'A.D. da apposita Commissione all'uopo nominata; si conviene e

si stipula quanto segue: =====

ART. 1 (le parti)

La Ditta Team Office s.r.l., nella persona della **Signora Alessandra FAVELLA**

nata a Roma il 15/05/1975, in qualità di Amministratrice delegata della Società

predetta, come si evince dalla documentazione custodita in copia agli atti, che nel

seguito della presente obbligazione sarà denominata semplicemente "la Società", si

impegna con l'A.D. e per essa con il Comando per le Operazioni in Rete nella

persona del Brig.Gen. Maurizio LAMBIASE, RESPONSABILE UNICO DEL
PROGETTO IN FASE AFFIDAMENTO che nel seguito della presente
obbligazione sarà denominata “l’Amministrazione”, ad effettuare la fornitura in
oggetto, come da requisito tecnico operativo e dettaglio prezzi in allegato, che
costituisce parte integrante della presente scrittura. =====

ART. 2 (condizioni)

La presenta commessa, per tutto quanto non previsto nella presente, si svolgerà
sotto l’osservanza del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, nr. 36. Tale provvedimento, seppur non allegato al presente atto, ne
costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 99 del R.D. 23/05/1924,
n° 827. =====

ART. 3 (durata della prestazione)

La fornitura/prestazione ha efficacia a decorrere dalla data di accettazione della
presente obbligazione commerciale e della discendente lettera di ordinazione e
dovrà essere conclusa **entro il 15/12/2025**. La verifica di conformità sarà eseguita
da apposita Commissione nominata dal Comandante del Comando per le
Operazioni in Rete, la quale dovrà verificare accuratamente che la fornitura sia
stata eseguita conformemente a quanto richiesto e provvederà a redigere il relativo
verbale di verifica di conformità. =====

ART. 4 (importo aggiudicato e garanzia)

Per l’esecuzione delle prestazioni di cui alla presente obbligazione alla Ditta sarà
corrisposto l’importo di **€. 58.888,18 IVA inclusa sul capitolo 1261/1**. La Ditta a
garanzia degli obblighi assunti con la presente scrittura, presenta **polizza**
fideiussoria nr 207195725 datata 09/10/2025 rilasciata dalla Società Unipol
Assicurazioni S.p.A. per un valore di €. 2.413,45 ai sensi della Legge 10.06.1982

n. 348. La garanzia prestata con la predetta polizza sarà valida dalla data della stipula fino a quella di cessazione della presente obbligazione. L'importo suddetto si intende fisso e invariabile e la Ditta si impegna a non avanzare richieste di revisione di prezzo. =====

ART. 5 (modalità di pagamento)

Il pagamento, detratte le eventuali penalità di cui la Società si sia resa passibile, sarà effettuato a cura dalla Tesoreria Provinciale dello Stato, a mezzo di bonifico on-line sul conto corrente bancario/postale dedicato, entro il termine massimo di gg. 60 (sessanta) dalla data di avvenuta verifica di conformità/data fattura qualora quest'ultima sia emessa successivamente dalla data di avvenuta verifica di conformità. =====

Si precisa che le 2 fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente emesse in data successiva all'ultimazione della fornitura/servizio e, comunque, successivamente agli esiti positivi delle procedure previste ai fini dell'accertamento della conformità della fornitura/servizio (verbale di verifica conformità ove previsto); dovrà essere compilata in maniera analitica nelle modalità richieste, come da dettaglio prezzi in allegato, e dovrà indicare il numero di protocollo della lettera di ordinazione, il numero di CIG, la causale come da oggetto della presente Obbligazione e l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" (qualora in presenza di IVA da versare allo Stato). La stessa dovrà essere intestata ed inviata a: COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE – SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Via Stresa, n. 31/b – 00135 ROMA Codice Fiscale 96451060584. Codice Ufficio ai sensi dell'articolo 3, del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica **2SR075**. Il presente affidamento trova copertura finanziaria con

risorse attestate sul **capitolo di bilancio 1261/1 dell'E.F. 2025 (IDV 1995559-**

1995622 SIFAD ES) mediante apertura di credito a favore del Funzionario

Delegato dell'Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa

(UGCRA). =====

ART. 6 (flussi finanziari)

La società assicura e garantisce che il c/c “dedicato” e le persone delegate ad operare su di esso, sono come da dichiarazione presentata dalla società in fase di offerta ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13.8.2010. **Tale dichiarazione viene**

allegata alla presente scrittura e ne costituisce parte integrante. Ogni

variazione negli estremi del predetto conto o delle persone delegate ad operare su

di esso deve essere immediatamente comunicata all'Ente Militare a mezzo lettera

raccomandata A/R; in assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può

essere attribuita all'Ente Militare per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra

dichiarato. La Società inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla predetta L.136/2010, impegnandosi a regolare tutti i

pagamenti relativi al presente ordinativo esclusivamente tramite bonifico bancario

o postale, altrimenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Il

mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del

presente atto negoziale. L'obbligo di tracciabilità si estende a tutti i subcontraenti

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del

contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente

dichiarazione, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e successive

modifiche. =====

ART. 7 (affidamento a terzi)

Ove si verificassero i seguenti eventi: =====

	• Frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; =====	
	• Cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della Società; =====	
	• Morte dell'imprenditore, quanto la considerazione della sua persona sia motivo determinante della garanzia; =====	
	• Inizio delle prestazioni non nel termine prefissato; =====	
	• Interruzione, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo non autorizzata da questo Comando; =====	
	l'Amministrazione potrà affidare a terzi, sempre con l'applicazione delle procedure di sicurezza, il servizio o la parte rimanente di esso in danno della Società, nei limiti del valore della presente obbligazione commerciale. =====	
	L'addebito a carico della Società inadempiente sarà effettuato secondo le previsioni normative vigenti. =====	
	ART. 8 (patti di integrità)	
	La Società si obbliga al rispetto dei "Patti di integrità" sottoscritti in sede di presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 1 comma 17 Legge 190/2012. Tali provvedimenti, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante, sostanziale, e pattizia ed il mancato rispetto degli stessi determinerà la risoluzione del presente Atto Negoziale. =====	
	ART. 9 (penalità)	
	In caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali l'A.D., fatto salvo quanto previsto dall'art. 134 del D.P.R. 236/2012 in ordine all'esecuzione in danno e alla risoluzione del rapporto contrattuale, applicherà una penalità del 1 % (uno	
	Pagina 5 di 12	

per mille) dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo, fino al raggiungimento della percentuale massima del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale netto. Le condizioni stesse, per quanto non allegate alla presente obbligazione, ne fanno parte integrante a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S., approvato con R.D. 23/5/1925, n. 827. Inoltre, la presente scrittura sarà soggetta a risoluzione automatica, qualora, la Società non adegui le condizioni economiche del presente atto negoziale alle condizioni più favorevoli previste in una eventuale convenzione CONSIP stipulata successivamente al presente atto negoziale ed avente lo stesso contenuto negoziale ("clausola di recesso" ai sensi del D.L. 95/2012 – cd. spending review), senza che la Ditta abbia nulla a che pretendere per la parte del servizio non svolta. =====

ART. 10 (infortuni e danni)

La Società dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone ed alle cose tanto dell'Amministrazione che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni. =====

ART. 11 (variazioni)

Per l'esecuzione della presente obbligazione la Società elegge il suo domicilio legale **in via Durban, 4 - 00144 Roma**, ove si conviene dovranno essere notificati tutti gli atti di qualsiasi natura che potessero o dovessero derivare dal presente rapporto. Qualora nel corso di svolgimento della presente obbligazione si verificassero variazioni nella denominazione della Società o nelle persone della Società stessa autorizzate ad esigere o quietanzare in nome e per conto di essa, dette variazioni dovranno essere debitamente ed immediatamente notificate all'Amministrazione. Non potranno, invece, essere disposte, senza la preventiva

conoscenza dell'Amministrazione, variazioni che comportino mutamento dell'assetto sociale o altra forma di cessione, incorporazione o fusione. In tal caso, l'Amministrazione si riserverà la volontà di proseguire il rapporto contrattuale, qualora il nuovo assetto non sia di gradimento. Nel caso in cui la Società contraente dia corso ad atti del tipo di quelli indicati, senza darne preventiva comunicazione all'Amministrazione, la presente obbligazione si intenderà automaticamente risolta. =====

ART. 12 (tutela dei lavoratori)

La Società si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori riguardanti: ===

- le assicurazioni sociali, previdenziali e contributive derivanti da legge e da accordi salariali di lavoro (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattia, ecc.); =====
- quei rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in accordi salariali, e prevedono, a favore dei lavoratori, assegni familiari, indennità ai richiami alle armi, contributi ex Ges.ca.l., ecc.; l'Amministrazione si riserva di operare una ritenuta sugli averi della società fino al 20% (ventipercento) dell'importo totale della prestazione, qualora l'ufficio competente denunci che la Società non ha adempiuto agli obblighi di cui sopra. =====

La somma trattenuta sarà corrisposta soltanto quando l'ufficio denunciante avrà dichiarato di essersi la Società posta in regola, né la Società potrà prendere, per il ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi titolo. L'Amministrazione si riserva, in presenza di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che evidenzia delle irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti e/o Casse Edili, di sostituirsi alla Società versando – in tutto o in parte – la somma dovuta in forza

della presente obbligazione commerciale direttamente ai predetti Istituti e Casse in applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010. La Società si obbliga, inoltre, a praticare verso i dipendenti lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. Il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei riguardi degli operai impiegati potrà comportare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la sospensione dei pagamenti (art. 5 legge 25.01.94 n. 82) nonché la risoluzione dell'atto negoziale. =====

ART. 13 (clausola risolutiva)

La presente obbligazione, in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere o mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, sulla base delle autocertificazioni rese, secondo quanto richiesto dall'articolo 99 del D.LGS 36 del 31 marzo 2023, è da intendersi unilateralmente nulla e senza che la Società abbia nulla a pretendere. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite pec, nei casi previsti dagli art. 94 e 95 del D.Lgl. 36/2023, nell'ipotesi di irrogazione a carico dell'Appaltatore di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Appaltatore di contrarre con la Pubblica Amministrazione. =====

ART. 14 (clausola di riservatezza)

La Società si impegna a mantenere riservata, anche al termine del presente atto, qualsiasi informazione comunicata dall'Amministrazione che desidera che sia mantenuta riservata ai documenti che: (1) risultano chiaramente evidenziati in forma scritta come riservati, o (2) siano stati dichiarati verbalmente

confidenziali, con successiva conferma scritta entro 15 giorni dall'iniziale. La presente obbligazione di riservatezza non si applica alle informazioni che: (1) siano di dominio pubblico al momento della loro comunicazione; (2) siano state sviluppate autonomamente dalla Società; (3) siano divenute di dominio pubblico senza alcuna responsabilità da parte della Società, successivamente alla loro comunicazione da parte dell'Amministrazione alla Società; (4) siano già nella disponibilità della Società al momento della loro comunicazione da parte dell'Amministrazione e non siano gravate da alcun obbligo di riservatezza; (5) siano state comunicate a terzi da parte dell'Amministrazione senza alcun obbligo di riservatezza per i terzi; (6) siano state divulgate, per le quali l'Amministrazione ha espresso il suo consenso alla diffusione. In aggiunta a quanto sopra previsto, la Società può liberamente comunicare le suddette informazioni in caso di richieste derivanti da un'autorità giudiziaria. L'Amministrazione è a conoscenza del fatto che la Società svolge la propria attività commerciale nella ricerca e nell'analisi dei servizi I.T. e la presente obbligazione di riservatezza non si applicherà ad ogni informazione ottenuta dalla Società attraverso ricerche, analisi, consulenze provenienti da fonti che siano diverse dai dipendenti che ricevono informazioni ai sensi del presente contratto. =====

ART. 15 (clausola revisione dei prezzi)

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi). In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili la società potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. La società appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili. La stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto. =====

ART. 16 (luogo di esecuzione fornitura e contatti)

La fornitura/prestazione deve essere realizzata a cura di codesta Società, secondo le modalità riportate nel requisito tecnico operativo in allegato. Eventuale fornitura di materiali dovrà essere effettuata presso i Magazzini del Comando per le Operazioni in Rete - Viale del Castro Pretorio, 57 - 00184 Roma, **indicando i CODICI NATO dei materiali**, previo contatto telefonico con il **Mar.Ca. Alfredo MILITANO** al seguente numero di telefono 06.4691.24523 - e-mail: consegnatario2@cor.difesa.it. =====

Direttore Esecuzione Contrattuale: TEN.COL. Carmine PINO - tel. 06469124820 - e-mail: c4.uoict.sigso.cs@cor.difesa.it.

ART. 17 – (rispetto norme trattamento dati personali) (GDPR)

Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'Art. 13 del Regolamento UE nr.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche

“Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. =====

Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Contraente (o Procuratore munito di necessari poteri) acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. In ragione dell’oggetto del presente Contratto, ove il Contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto dell’A.D. contraente, lo stesso potrà essere nominato “Responsabile del trattamento” o “sub-Responsabile del trattamento” ai sensi dell’Art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, essa si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’Art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Il Contraente si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell’Art. 28 del Regolamento UE, da parte dell’A.D., relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Contraente nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Con la sottoscrizione del Contratto il Contraente si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente e dalle istruzioni fornite dall’A.D., ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati. Il Contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi

dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti."

ART. 18 (sottoscrizioni)

La presente Obbligazione Commerciale consta di n. 12 pagine interamente scritte - allegati esclusi oltre le sottoscrizioni. =====

Fatto, letto e sottoscritto alla data in epigrafe. =====

PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

IN FASE AFFIDAMENTO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MAURIZIO LAMBIASE
RUP-AFFIDAM

Brig. Gen. Maurizio LAMBIASE (documento firmato digitalmente)

In Data/On Date:
martedì 14 ottobre 2025 14:05:22

IL TITOLARE DELLA SOCIETA'

Signora Alessandra FAVELLA (documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:
Favella Alessandra
Firmato il 14/10/2025 17:02
Seriale Certificato: 4429029
Valido dal 11/04/2025 al 11/04/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

VISTO: APPROVO

IL COMANDANTE

Gen. D. Sandro SANASI (documento firmato digitalmente)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
SANDRO SANASI

In Data/On Date:
mercoledì 15 ottobre 2025 19:28:18